



COMUNE DI SOLEMINIS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

VIA CHIESA, 18 C.A.P. 09040 TEL. 070-7499014

C.F.80005100922 - P.I. 01430300929

E-mail: protocollo.soleminis@pec.comunas.it Sito internet: www.comune.soleminis.su.it

**REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI
ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E
DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE
RESIDENZIALI**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ___ DEL ___/___/_____

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto del regolamento e finalità dell'intervento	3
CAPO II CRITERI DI CONTRIBUZIONE ALLE RETTE DI RICOVERO DI ADULTI E ANZIANI DISABILI IN STRUTTURE SOCIALI E SOCIO SANITARIE.....	4
Art. 2 Destinatari e requisiti di accesso	4
Art. 3 Cause di esclusione	5
Art. 4 Criteri e procedure per la richiesta di integrazione della retta	6
Art. 5 Istruttoria	6
Art. 6 Determinazione della capacità economica e della compartecipazione del destinatario	7
Art. 7 I soggetti civilmente obbligati.....	9
Art. 8 Criteri per la quantificazione della capacità economica dei soggetti civilmente obbligati e relative procedure.....	9
Art. 9 Determinazione della quota sociale e alberghiera della retta a carico del comune.....	10
CAPO III VERIFICHE E PAGAMENTI	11
Art. 10 Forme di pagamento della retta alle strutture.....	11
Art. 11 Verifiche	11
Art. 12 Recupero e rinvase	12
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI	12
Art. 13 Riservatezza e trattamento dei dati personali	12
Art. 14 Norme di rinvio.....	12
Art. 15 Ambito di applicazione	12
Art. 16 Entrata in vigore.....	12

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento e finalità dell'intervento

Il presente regolamento disciplina gli interventi economici a carico del Comune di Soleminis finalizzati all'integrazione delle rette di inserimento di persone adulte e anziani disabili in strutture assistenziali e socio sanitarie regolarmente autorizzate, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e nell'osservanza dei principi costituzionali di legittimità, equità, imparzialità, pari opportunità trasparenza ed omogeneità.

L'intervento si pone la finalità di garantire la copertura delle spese di inserimento e della quota spese personali (di seguito definite retta) per i soggetti in favore dei quali si renda necessario il ricovero presso strutture residenziali o semiresidenziali, attraverso l'assunzione dell'onere di integrazione della retta. Il ricovero in struttura residenziale rappresenta l'ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili. Viene data in ogni caso la priorità ai progetti assistenziali che consentano alla persona la permanenza presso il proprio domicilio anche grazie a forme di sostegno socio - economico e/o domiciliare alla famiglia e/o all'attivazione della rete dei servizi del territorio. L'integrazione della retta di inserimento viene garantita dal Comune, secondo le modalità e i criteri contenuti nel presente regolamento, salvo che la competenza all'intervento e il relativo onere, in base alle vigenti disposizioni, non sia di spettanza di altri enti.

Il destinatario o il soggetto titolato ad agire in nome e per conto del medesimo ha diritto a richiedere la prestazione sociale agevolata, ma non ha automaticamente diritto all'integrazione comunale.

Il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della quota sociale. La quota sanitaria viene finanziata interamente dal Servizio Sanitario Nazionale.

La scelta della struttura residenziale dovrà essere concordata con gli operatori di riferimento, privilegiando le strutture convenzionate, i posti accreditati con la Regione Sardegna e di minor impatto economico, salvaguardando, comunque, le indicazioni del progetto educativo assistenziale individualizzato.

Il Servizio Sociale provvede a fornire informazioni sulle risorse esistenti e a supportare la persona e la sua famiglia nella valutazione della risposta più adeguata ai bisogni dell'adulto o anziano disabile; Il contratto per l'inserimento nella struttura si conclude tra il diretto interessato o i suoi familiari o l'Amministratore di Sostegno e la struttura stessa.

Sono fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione comunale sia titolare di una misura di protezione a favore dell'adulto o dell'anziano disabile.

CAPO II
CRITERI DI CONTRIBUZIONE ALLE RETTE DI RICOVERO DI ADULTI E ANZIANI
DISABILI IN STRUTTURE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Art. 2

Destinatari e requisiti di accesso

I destinatari dell'integrazione della retta di ricovero in struttura residenziale sono i cittadini che prima del ricovero risultano residenti nel Comune di SOLEMINIS (ultima residenza anagrafica ai sensi dell'art. 6, comma 4, L. 328/00 "*Per i soggetti per i quali si renda necessario il 4 ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica*").

Resta chiaro ed inteso che per poter godere dell'integrazione o del pagamento della retta è necessario che l'accesso alla struttura sia subordinato all'inserimento tramite l'Ufficio Servizi Sociali, il quale deve essere coinvolto sin dall'iniziale richiesta.

Al destinatario che risulta autonomamente inserito in una struttura residenziale, tramite accordi di natura privatistica, liberamente assunti con il soggetto attuatore, non potrà essere riconosciuta alcuna agevolazione retroattiva. Qualora, in seguito, fosse presentata una richiesta di contributo/agevolazione a copertura parziale o totale della quota sociale, l'Ufficio Servizi Sociali valuterà singolarmente o d'intesa con i competenti servizi specialistici, nel caso in cui ciò sia necessario, oltre che con i destinatari stessi o con chi li rappresenta legalmente, la possibilità di modulare diversamente la prestazione, in senso qualitativo e quantitativo, procedendo contestualmente alla determinazione delle quota di contribuzione a carico dell'utenza, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.

Il destinatario deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere un'età pari o superiore a sessantacinque anni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle ASL (Commissione sanitaria per l'invalidità civile e l'accompagnamento);
oppure
- b) riconoscimento dello stato di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92;
oppure
- c) essere ultrasessantacinquenne o disabile adulto comunque in condizioni di documentata non autosufficienza o che, parzialmente non autosufficiente, non sia assistibile nel proprio domicilio per carenza o insufficienza di supporto familiare adeguato e/o di ambiente idoneo, su valutazione da parte dei Servizi Sociali del Comune;

Inoltre sono necessari ulteriori presupposti:

- d) avere una situazione reddituale non sufficiente a coprire il costo dell'intera retta;
- e) essere in possesso di regolare autorizzazione/idoneità rilasciata dalla Unità di Valutazione Territoriale (UVT) della ASL;
- f) trovarsi in una situazione di disagio economico tale da non poter sostenere la spesa per il pagamento della quota sociale;
- g) possedere certificazione ISEE Socio-Sanitario Residenziale non superiore a € 20.000,00 per gli inserimenti in RSA e non superiore a € 25.000,00 per gli inserimenti in Comunità Integrata;
- h) essere in possesso di patrimonio mobiliare (conti correnti, depositi, libretti di risparmio, BOT, CCT, eventuali altri titoli e investimenti finanziari ecc.) non superiore alla soglia di € 6.000,00, aumentata di € 2.000,00 per ciascun componente del nucleo familiare di 1° grado e

fino ad una somma massima di € 8.000,00. Solo dopo aver utilizzato il patrimonio mobiliare disponibile per pagare la retta, potrà essere presentata un'ulteriore richiesta di integrazione per una successiva rivalutazione;

- i) non essere in possesso di alcun patrimonio immobiliare, specificando che in caso di presenza di familiare di 1° e 2° grado convivente e residente nell'abitazione da almeno un anno, verrà esclusa l'abitazione principale affinché possa continuare ad essere utilizzata;
- j) se possessore di abitazione principale senza familiari di 1° e 2° grado conviventi nella suddetta abitazione, il Comune provvederà ad anticipare fino a un massimo di dodici mesi il contributo determinato ai sensi del presente regolamento.

Durante tale periodo:

- (1) in caso di locazione, il Comune chiederà al beneficiario o al suo tutore/amministratore di sostegno il versamento di quanto percepito per il canone di locazione, dedotte tasse e imposte relative all'immobile, a titolo di contributo per il pagamento del costo della retta, a partire dalla stipula del contratto di locazione;
 - (2) in caso di non locazione, trascorsi i dodici mesi, sarà calcolato d'ufficio il corrispettivo valore dell'affitto che verrà dedotto dall'importo del contributo;
 - (3) in caso di vendita dell'immobile, i proventi che ne derivano dovranno essere considerati per rimborsare quanto anticipato dall'Amministrazione Comunale e pagare la quota da integrare per la copertura della retta;
 - (4) qualora, per motivi contingenti di mercato, non fosse possibile vendere l'immobile entro i dodici mesi, l'Amministrazione si riserva di rivalutare la situazione prorogando per il tempo necessario;
 - (5) qualora, per motivi contingenti di mercato (valutati dai Servizi Sociali del Comune), non fosse possibile concedere in locazione l'immobile entro i dodici mesi (con regolare contratto registrato), l'abitazione deve essere priva degli allacci alle utenze elettriche ed idriche;
 - (6) in caso di ulteriori beni immobili, verrà escluso ogni intervento economico comunale fino all'esaurimento del ricavato della vendita degli stessi per il pagamento della retta;
- l) non aver donato in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile (figli, fratelli, coniuge, ecc.), nell'ultimo biennio, beni immobili o diritti reali su immobili per un valore catastale complessivo superiore a € 25.000,00;
 - m) non aver ceduto a titolo oneroso in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile (figli, fratelli, coniuge, ecc.), nell'ultimo biennio, beni immobili o diritti reali su immobili per un valore catastale complessivo superiore a € 25.000,00;
 - n) non aver donato in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile (figli, fratelli, coniuge, ecc.), nell'ultimo biennio, beni mobiliari del valore complessivo superiore a € 25.000,00;
 - o) i parenti in linea retta entro il primo grado (coniuge e figli) che compongono la rete di sostegno del beneficiario non devono essere in grado di intervenire economicamente in misura sufficiente a coprire la retta di ricovero.

La mancanza di uno solo dei suddetti presupposti determina l'inammissibilità della domanda di cui al presente articolo, fatta eccezione per eventuali deroghe, disposte su motivata relazione dei Servizi Sociali.

Art. 3

Cause di esclusione

Costituiscono motivo di esclusione dall'assunzione dell'integrazione della retta di inserimento:

- a) la titolarità di risorse economiche (pensioni, indennità, risparmi e/o altre provvidenze economiche a qualsiasi titolo percepite) sufficienti al pagamento della retta e della quota spese personali, se dovute;
- b) la proprietà di beni immobili (esclusa la casa principale), terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura il cui valore economico sia sufficiente al pagamento della retta;
- c) l'esistenza di persone tenute agli alimenti, ex art. 433 c.c., in grado di garantire l'integrazione totale della retta, salvo la possibilità di presentare la dichiarazione di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;
- d) la mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- e) la presentazione di documentazione incompleta.

Art. 4

Criteri e procedure per la richiesta di integrazione della retta

La retta per l'ospitalità nelle strutture relative agli anziani non autosufficienti e/o portatori di handicap è divisibile in quota sanitaria a carico del S.S.N. e quota alberghiera a carico dell'utente. Il procedimento di assunzione dell'integrazione retta ha inizio con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato ovvero di chi lo rappresenta.

Il procedimento può essere avviato d'ufficio e/o su eventuale segnalazione dei servizi socio sanitari del territorio per situazioni eccezionali. L'istanza deve essere corredata da:

- a) dichiarazione ISEE Socio-Sanitario Residenziale in corso di validità;
- b) dichiarazione sostitutiva (rilasciata dall'interessato o dai soggetti indicati nell'art. 4 del D.P.R. 445/2000) o documentazione attestante la situazione economica dell'interessato e del suo nucleo familiare relativa all'anno in cui viene presentata la richiesta, comprensiva dei redditi esenti IRPEF;
- c) dichiarazione (rilasciata dall'interessato o dai soggetti indicati nell'art. 4 del D.P.R. 445/2000) dell'esistenza ed eventuale indicazione di donatori e/o di soggetti civilmente obbligati (previsti all'art. 433 c.c.);
- d) dichiarazione di impegno ad utilizzare per l'integrazione retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite, eredità, ecc.) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
- e) verbale di riconoscimento dello stato di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92 o dello stato di invalidità civile;
- f) ogni altro documento ritenuto necessario e/o utile a stabilire le reali condizioni socio economiche del nucleo familiare dell'interessato e dei parenti civilmente obbligati e/o documentazione concernente l'eventuale applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

La mancata presentazione della documentazione definita dai punti precedenti comporta il rigetto dell'istanza;

Art. 5

Istruttoria

L'ufficio Servizi Sociali, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- a) verifica la completezza della documentazione allegata all'istanza e, se del caso, chiede ulteriori dichiarazioni ovvero integrazioni o rettifiche delle dichiarazioni incomplete o erranee;

- b) valuta professionalmente il bisogno e le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante per l'assunzione dell'integrazione, in conformità con quanto previsto dal presente Regolamento, con particolare attenzione alle condizioni socio – sanitarie (verbale UVT da cui risulti la necessità del ricovero nella struttura) ed economiche del beneficiario (Dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi dell'anno precedente, comprensiva dei redditi esenti IRPEF, e dichiarazione ISEE di tipo Socio-Sanitario Residenziale);
- c) convoca i parenti civilmente obbligati per la valutazione della capacità di partecipazione al pagamento della retta di ricovero;
- d) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti accessori;
- e) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche, anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici, Enti, Agenzie;
- f) richiede l'eventuale esibizione di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
- g) raccoglie:
 - la sottoscrizione degli impegni di carattere economico da parte del soggetto che presenta l'istanza o dei soggetti civilmente obbligati e dell'assistito medesimo anche con riferimento a quanto previsto dagli artt. 6-7-8 del presente Regolamento, circa l'impegno al pagamento della retta per intero o a titolo d'integrazione o a rimborso delle somme anticipate nella fattispecie prevista dall'art. 6;
 - relaziona in merito alle risultanze delle verifiche effettuate e alla valutazione sociale del caso, formulando una proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza per l'assunzione del relativo provvedimento a cura del Responsabile.

In via del tutto eccezionale, nel caso si verificano condizioni di urgenza che richiedono un intervento indifferibile a tutela dell'incolumità della persona, l'istruttoria viene effettuata successivamente al provvedimento di assunzione dell'integrazione. Qualora, a istruttoria completata, si riscontri che non vi sono o sono carenti i presupposti per l'intervento economico, il Comune avvia adeguate azioni di recupero/rivalsa e, in ogni caso, le procedure per l'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, previste dal Codice Civile.

Art. 6

Determinazione della capacità economica e della compartecipazione del destinatario

La determinazione della capacità economica del beneficiario avviene con riferimento:

- a. ISEE socio-sanitario residenziale, così come previsto dall'art. 2 co. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013, che stabilisce *“L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria all'art. 6.”* In particolare il suddetto D.P.C.M., all'art. 2 co. 3 stabilisce: *“Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole: Non si applicano le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c) che stabiliscono:*
 - lett. b) *“nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita”;*

- lett. c) *“alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a)”*;
- b. pensioni dirette e/o di reversibilità percepite;
- c. trattamenti economici esenti IRPEF:
 - prestazione a favore di invalido civile parziale;
 - prestazione a favore di invalido civile totale comprensivo di integrazione ai sensi del D.L. n. 104 del 14/08/2020;
 - indennità di accompagnamento;
 - altra pensione (inabilità, infortunio, INAIL, pensione estera ecc.);
 - misure di contrasto alla povertà - RDC;
 - misure di contrasto alla povertà - REIS;
 - NASPI;
 - CIG;
 - Assegno unico.

Il Comune è tenuto ad intervenire economicamente in favore dei cittadini di Soleminis che usufruiscono dei servizi residenziali o semiresidenziali, nel caso in cui i redditi anche patrimoniali del richiedente, detratte le spese personali, unitamente alle quote di contribuzione massima da parte delle persone tenute agli alimenti, non esauriscano la totale copertura del costo del servizio.

La persona concorre al pagamento della retta con tutte le proprie risorse economiche/finanziarie e patrimoniali, presenti e future, tenuto conto delle dichiarazioni e degli impegni assunti in fase istruttoria.

La quota mensile a carico dell'utente non potrà superare il 90% del reddito complessivo, assicurando comunque al medesimo risorse economiche sufficienti per le spese personali.

Qualora la persona sia titolare di beni immobili e/o di risorse finanziarie non prontamente utilizzabili e destinabili al pagamento della retta, il Comune, esclusivamente per rispondere a improcrastinabili e urgenti esigenze di cura e tutela della persona, può anticipare le somme necessarie all'integrazione della retta, restando impregiudicata ogni eventuale successiva azione di recupero/rivalsa nei confronti anche dei coobbligati.

Nel caso di cui al periodo precedente, l'assistito o chi lo rappresenta, nell'ambito dell'istruttoria diretta all'assunzione dell'integrazione da parte del Comune, deve assumere l'impegno formale ad utilizzare i beni immobili e/o le risorse finanziarie per consentire al Comune di recuperare quanto corrisposto per l'integrazione.

Il Comune può anticipare le somme soltanto nelle ipotesi in cui le risorse finanziarie e/o patrimoniali siano liberamente ed esclusivamente disponibili da parte del titolare, e siano solo momentaneamente e temporaneamente non utilizzabili (pensioni in fase di riconoscimento, eredità in fase di accettazione, ecc.) e lo diverranno nel breve tempo.

Se l'assistito non è in grado di impegnarsi ed è privo di rappresentante legittimato o, se presente, questi è titolare di interessi contrastanti con quelli dell'assistito, il Comune, tramite i propri uffici di Servizio Sociale (in assenza di altri soggetti che possano promuovere il ricorso o il loro rifiuto a procedere in tal senso), segnala, laddove ne ricorrano i presupposti, la situazione alla competente Autorità Giudiziaria, affinché siano adottate le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, previste dal Codice Civile.

Secondo quanto previsto dall'art. 10 co. 1 del DPGR n. 12/89 e ss.mm.ii., al costo dei servizi di tipo residenziale concorrono anche gli utenti con reddito di minimo vitale o inferiore ad esso. Nello specifico:

1. L'importo della quota di compartecipazione da parte del beneficiario dell'intervento è calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 10 co. 2 del DPGR n. 12/89 e ss.mm.ii., il quale prevede che *“concorrono alla compartecipazione del costo del servizio residenziale anche gli utenti con reddito di minimo vitale o inferiore ad esso, e che al beneficiario dell'intervento venga garantita la disponibilità di una quota pari al 10% del reddito percepito, per far fronte alle spese personali”*.
2. l'art. 46 del DPR n. 4/2008 “Regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge regionale n. 23/2005”, “Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”, nonché la DRG 55/17 del 03/12/2017, rimanda ad una successiva Delibera Regionale di approvazione del sistema tariffario che stabilisce, secondo il reddito ISEE, le fasce di reddito necessarie per la determinazione della quota di compartecipazione.
3. nelle more dell'approvazione da parte della Regione Sardegna di un sistema tariffario secondo scaglioni di reddito ISEE, l'Amministrazione Comunale applicherà il criterio proporzionale tra la quota sociale residua da saldare sulla retta (dopo che l'assistito ha provveduto con i propri redditi e patrimoni disponibili e fatta salva la quota per spese personali) del presente articolo e la soglia stabilita annualmente, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare, come meglio specificato al seguente art. 9.

Art. 7

I soggetti civilmente obbligati

Per parenti civilmente obbligati si intendono quelli indicati dall'art. 433 del Codice Civile:

- a) il coniuge;
- b) i figli;
- c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti;
- d) i generi e le nuore;
- e) il suocero e la suocera;
- f) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Gli obbligati di cui al precedente comma sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare la loro disponibilità al coinvolgimento nel progetto assistenziale in favore dell'assistito, anche con eventuale assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico/assistenziale dello stesso.

Degli obbligati viene coinvolto chi si trova nel grado più vicino, secondo l'ordine sopra indicato; nel caso di più persone nello stesso grado si verifica la disponibilità di ciascuno a partecipare per una quota parte. Qualora le quote versate siano insufficienti, vengono convocati i parenti nel grado successivo, fino ad accertare la possibilità che sia garantita all'assistito tutta la somma necessaria per l'integrazione della retta o, in alternativa, la necessaria assistenza.

Art. 8

Criteri per la quantificazione della capacità economica dei soggetti civilmente obbligati e relative procedure

La capacità di partecipazione al pagamento della retta di ricovero dell'assistito da parte dei soggetti civilmente obbligati è calcolata secondo le modalità indicate nella **tabella di seguito riportata**.

I soggetti civilmente obbligati partecipano al costo della retta di ricovero dell'assistito sottoscrivendo apposito impegno al versamento della quota definita, ai sensi del comma precedente.

La compartecipazione dei soggetti civilmente obbligati è resa nulla in caso di presentazione della dichiarazione di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del presente Regolamento.

In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al precedente comma o di inottemperanza al medesimo da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati, il Comune, laddove ne ricorrano i

presupposti, segnala l'assistito alla competente Autorità Giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile e/o avvia idonee procedure di rivalsa e/o recupero.

La parte di compartecipazione alla retta in capo ai soggetti civilmente obbligati viene definita come percentuale calcolata sulla certificazione ISEE Socio-Sanitario da questi presentata, da applicarsi alla parte della retta rimanente, al netto della somma eventualmente sostenuta al beneficiario ai sensi dell'art. 6, lettera a) del presente Regolamento.

Tabella 1 – Quota di partecipazione alla retta dei soggetti civilmente obbligati

ISEE SOGGETTI CIVILMENTE OBBLIGATI	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE
Fino a € 25.000,00	0%
Da € 25.001,00 a € 35.000,00	20%
Da € 35.001,00 a € 45.000,00	30%
Aa € 45.001,00 ad € 55.000,00	50%
Oltre € 55.001,00	100%

Art. 9

Determinazione della quota sociale e alberghiera della retta a carico del comune

L'art. 6 co. 4 della legge n. 328/2000 stabilisce che: *“per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”*.

Qualora l'anziano o persona con disabilità non possieda le risorse economiche necessarie per il pagamento della retta, intesa esclusivamente per la quota socio assistenziale di ricovero in struttura, il Comune provvederà all'integrazione parziale o totale della somma necessaria mancante e sino alla concorrenza della spesa complessiva mensile, come meglio specificato di seguito

In base a quanto riportato nei precedenti articoli, al fine della determinazione della quota di compartecipazione da parte dell'utente beneficiario, si terrà conto dei seguenti elementi:

A) REDDITO DEL RICHIEDENTE = REDDITO NETTO DEL RICHIEDENTE COMPRESI I REDDITI ESENTI IRPEF (come indicato dalle lettere b) e c) dell'articolo 6 del presente Regolamento)

B) COSTO DEL SERVIZIO ANNUALE:

- per l'RSA si considera l'importo della retta sociale giornaliera;
- per la Comunità integrata l'importo mensile stabilito da ciascuna struttura ricalcolata per i giorni di effettivo ricovero;

C) SPESE DA DETRARRE DAL REDDITO UTENTE (10% PER SPESE PERSONALI E/O MINIMO VITALE PER EVENTUALE COMPONENTE NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO - INTESO COME CONIUGE O FIGLIO SENZA ALCUN REDDITO)

CALCOLO IMPORTO INTEGRAZIONE COMUNALE =

COSTO DEL SERVIZIO

(-) EVENTUALE REDDITO DEL DICHIARANTE (- 10% PER SPESE ED EVENTUALI PERSONALI ed eventuali detrazioni come da lett. C del presente art.)

(-) EVENTUALE QUOTA COMPARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI CIVILMENTE

Nel caso di inserimento in RSA o Comunità integrata di due coniugi o familiari dello stesso nucleo anagrafico, a ciascuno di essi verrà lasciata la disponibilità della suddetta quota pari al 10% del reddito netto percepito.

La mancata presentazione della dichiarazione ISEE Socio-Sanitario Residenziale e della dichiarazione sostitutiva o documentazione attestante la situazione economica dell'interessato e del suo nucleo familiare, per la verifica della revisione annuale della quota di compartecipazione da parte dell'utente beneficiario, comporta l'esclusione dal beneficio.

CAPO III

VERFICHE E PAGAMENTI

Art. 10

Forme di pagamento della retta alle strutture

Il pagamento della retta, calcolata con decorrenza dal giorno effettivo di inserimento in struttura, ha cadenza mensile.

L'utente beneficiario deve versare la quota determinata (secondo le procedure esposte nel Regolamento) direttamente alla struttura residenziale di accoglienza e nelle modalità che verranno da questa comunicate.

Il Comune, invece, procederà a pagare l'integrazione spettante al beneficiario (anche mediante delega alla struttura) a seguito di presentazione di giustificativo idoneo.

Art. 11

Verifiche

L'Amministrazione Comunale procederà con il metodo a campione o nel caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese ad effettuare idonei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate anche per il tramite degli Uffici finanziari, Uffici della Guardia di Finanza, Banca dati dell'INPS e ogni altro sportello di controllo tributario.

Ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. sono previste sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o false e saranno esclusi dal beneficio i soggetti che abbiano rilasciato tali dichiarazioni, come risultanti dall'espletamento di accertamenti dell'ufficio.

Art 12

Recuperi e rivalse

L'Amministrazione comunale, tramite i propri uffici competenti, attiva le procedure che consentano:

- di effettuare atto di rivalsa, successivamente al decesso del soggetto ricoverato, sull'ammontare delle quote dovute a saldo delle spese;
- nel caso in cui il beneficiario disponga di beni non a frutto e ne ricavi introiti in data successiva all'accettazione di compartecipazione, a seguito della messa a frutto di tali beni, l'integrazione da parte del Comune di Soleminis verrà sospesa fino al recupero delle somme anticipate nel periodo in cui il beneficiario non disponeva di queste.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Riservatezza e trattamento dei dati personali

I dati raccolti dall'istruttoria per l'accesso al beneficio saranno utilizzati esclusivamente per le finalità a questo dedicati, nel rispetto della normativa vigente della privacy.

Art. 14

Norme di rinvio

Per quanto non regolato dal presente Regolamento si rimanda alle seguenti norme:

- Art. 433 del Codice Civile;
- D.G.R. 55/2017;
- D.L. 104/2020;
- D. Lgs. 109/1998;
- D.P.C.M. 159/2013;
- D.P.G.R. 12/1989;
- D.P.R. 445/2000;
- L. 104/1992;
- L. 328/2000.

Art. 15

Ambito di applicazione

Al fine di garantire uniformità e parità di trattamento, le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione anche gli inserimenti in essere, relativamente ai quali si provvederà ad effettuare una valutazione in base alle norme del presente

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno 01/01/2024.

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito internet del Comune e viene tenuta aggiornata con le modificazioni successivamente apportate.